



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BARI SEZ. STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 29

riunita con l'intervento dei Signori:

- GOBBI DANIELA Presidente
- MARANGELLA SALVATORE Relatore
- GRANDE FELICE Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2817/2013  
depositato il 01/10/2013

- avverso la sentenza n. 267/2013 Sez:4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di  
TARANTO

contro:  
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dall'appellante:

difeso da:  
MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

Atti impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP030501301/2010 IVA-ALTRO 2006

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 2817/2013

UDIENZA DEL

02/12/2015 ore 11:30

N°

1125/17

PRONUNCIATA IL:

02/12/15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

04/04/17

Il Segretario

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Taranto, l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Taranto, emetteva nei confronti della società [REDACTED] Srl avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA con cui accertava l'omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi per euro 413.440,00 per l'anno 2006.

Prontamente, con rituale ricorso, la società, in primo luogo evidenziava il valore meramente indiziario delle dichiarazioni rese da terzi trattandosi nella fattispecie di accertamento analitico - induttivo e non di accertamento di tipo induttivo puro. Il contribuente, inoltre, eccepiva la mancanza di elementi probatori sufficienti a giustificare la pretesa erariale, l'essere venuto a conoscenza delle dichiarazioni rese dagli acquirenti solo nell'avviso di accertamento e non nel PVC, la mancata allegazione dei documenti comprovanti il pagamento superiore a quello fatturato e, nel merito, contestava quanto affermato dagli stessi acquirenti, nonché la determinazione dell'IVA dovuta in quanto erroneamente duplicata.

L'Ufficio, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso e ribadiva la legittimità del proprio operato; sottolineava appunto la correttezza dell'utilizzo del PVC basato su presunzioni gravi, precisi e concordanti, dove la Guardia di Finanza, durante l'intera verifica, riscontrava differenze tra il prezzo riportato negli atti di cessione degli immobili e l'importo del relativo mutuo e/o quanto dichiarato dagli acquirenti e/o quanto risultante dagli assegni pagati.

I Giudici di <sup>1</sup>prime cure, con sentenza n. 267/4/13 del 03/06/2013 hanno rigettato il ricorso e compensato le spese.

Con atto di appello depositato il 01/10/2013, il contribuente ha eccepito vizi della sentenza quali violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 in tema di integrazione dei documenti probatori, violazione dell'art. 36 dello stesso Decreto in tema di motivazione, violazione dell'art. 112 c.p.c. circa l'omessa pronuncia su punti decisivi della questione, e, nel merito, l'infondatezza dell'avviso di accertamento e l'insufficienza, ai fini probatori, delle dichiarazioni rese dai terzi acquirenti degli immobili, nonché ha contestato il riferimento dell'Ufficio all'art. 41bis del DPR n. 600/1973, la determinazione dell'IVA dovuta e le sanzioni applicate. Egli ha concluso con la richiesta di dichiarare la nullità della sentenza della CTP di Taranto, ovvero riformare la sentenza e per l'effetto dichiarare la nullità

dell'Avviso di Accertamento, ovvero dichiarare in via graduata la riduzione massima degli importi accertati e delle sanzioni comminate, con vittoria di spese.

L'Ufficio, con Controdeduzione presentata in data 27/11/2013, ha contestato punto per punto quanto dedotto ed eccepito dal contribuente, concludendo per il rigetto dell'Appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione, esaminati gli atti del procedimento, ritiene che la sentenza di primo grado debba essere riformata e conseguentemente debba essere accolto l'appello del contribuente.

Con riferimento alla eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, a giudizio di questa Commissione, la stessa non è condivisibile. Infatti, proprio ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992 al giudice tributario vengono attribuiti poteri istruttori al fine di acquisire documenti ed informazioni necessari per la decisione della causa, soprattutto quando la situazione probatoria impedisce la pronuncia di una sentenza ragionevolmente motivata. L'articolo 7, infatti, al comma primo, conferisce al giudice tributario il potere di esercitare "tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta".

Chiaramente, i poteri di ufficio vanno usati prudentemente e discrezionalmente; essi non hanno la funzione di rimediare a deficienze probatorie delle parti e le stesse parti non possono dolersi circa l'uso (discrezionale) che le Commissioni fanno di tali poteri, soprattutto quando la situazione probatoria è tale che non possa pronunciarsi una sentenza ragionevolmente motivata senza l'acquisizione di ufficio di alcune prove. Pertanto, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, il giudice tributario - nell'ambito dell'esercizio del potere istruttorio - deve procedere alla verifica dell'attività posta in essere dall'Amministrazione Finanziaria così come dedotta e motivata nell'atto impositivo; dopodiché, il giudice deve accettare i fatti impeditivi, modificati ed estintivi indicati dal ricorrente nel ricorso unitamente a quei fatti che possono essere sollevati d'ufficio. Durante lo svolgimento di tutte le attività processuali che permetteranno al giudice tributario di giungere a un provvedimento decisionale ragionevolmente motivato, lo stesso ha la facoltà (anzi in alcuni casi - come in questo - ha il dovere) di avvalersi - in via discrezionale e quindi non sindacabile - di tutti quei poteri istruttori che riterrà più

altro elemento indiziario acquisito in sede di verifica amministrativa, purchè tali indizi trovino ulteriore riscontro nelle risultanze dell'accesso dei verbalizzanti. Chiaramente, le dichiarazioni di terzi raccolte nel processo verbale di constatazione - sempre secondo la Cassazione - sono liberamente valutabili dal giudice di merito alla stregua di meri indizi, atteso che l'integrazione di una prova piena, invece, richiederebbe ulteriori elementi concordanti a conforto delle stesse.

In altre parole, in tema di contenzioso tributario, le dichiarazioni di terzi raccolte dalla polizia tributaria non hanno natura di testimonianza, bensì di mere informazioni acquisite, *ex se*, di dirimente efficacia probatoria. In particolare, si è precisato che la posizione in questione, in quanto limitativa dei poteri delle Commissioni Tributarie e non pure dei poteri degli organi amministrativi di verifica, disciplinati da altre disposizioni, vale soltanto per la diretta assunzione, da parte del giudice tributario della narrazione dei fatti della controversia compiuta da un terzo, ovvero sia della narrazione che, in quanto richiedente la formulazione di specifici capitoli e la prestazione di un giuramento da parte del terzo assunto quale teste, acquista un particolare valore probatorio.

Le dichiarazioni dei terzi raccolte dai verificatori hanno natura di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative e sono, pertanto, pienamente utilizzabili quali elementi di prova.

Orbene, nella fattispecie, la suddetta prova indiziaria non è stata correttamente integrata da una serie di elementi e presunzioni aventi il requisito della gravità, precisione e concordanza.

In primo luogo, va evidenziato che le dichiarazioni rese da terzi, in questo caso, non erano allegate al PVC e sono state prodotte dall'Ufficio successivamente nel corso del procedimento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. D'altra parte, la motivazione di un atto deve essere correlata alle prove dedotte o deducibili e non può fare riferimento ad un altro atto, ad essa esterno, ma, se tale secondo atto non è nella disponibilità del contribuente, esso va allegato, oppure ne va riprodotto il contenuto essenziale, onde permettere che il contribuente venga messo nella effettiva disponibilità delle informazioni di cui necessita per esercitare, ancora una volta, un diritto alla difesa pieno ed effettivo.

Con riferimento poi alla rilevazione di prezzi di vendita inferiori all'importo dei normali contratti dagli acquirenti, giurisprudenza consolidata è concorde nel ritenere

che il valore del mutuo superiore al prezzo dichiarato nella compravendita di un immobile rappresenta un mero indizio di potenziale evasione al quale l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di affiancare ulteriori riscontri, anche extra contabili, da cui si evidenzino movimentazioni eccedenti il dichiarato.

Infine, anche il riferimento che l'Ufficio fa all'esistenza di documenti manoscritti comprovanti il pagamento, documenti bancari, copia di contratti preliminari, non risulta sufficiente a ricostruire un pieno ed efficace piano probatorio. Questi documenti non risultano essere stati portati sufficientemente a conoscenza del contribuente, né risulta siano stati riprodotti nell'avviso di accertamento in copia e/o almeno riprodotti nei contenuti essenziali.

In ultima analisi aggiungasi che il contribuente ha prodotto copia di una sentenza a lui favorevole, divenuta definitiva per mancata impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione da parte dell'Ufficio, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale e relativa ad avviso di accertamento per l'anno 2004, scaturito dal medesimo PVC. In questa circostanza appare oltremodo evidente che la sentenza emessa e passata in giudicato ha effetto preclusivo nel giudizio pendente innanzi a questa Commissione. In effetti, l'accertamento del giudicato esterno mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti e corrisponde ad un preciso interesse pubblico consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e nella stabilità della decisione.

In linea di principio, il primo giudicato, dunque, realizzando l'interesse protetto dalla situazione giuridica accertata in giudizio, è idoneo a condizionare ogni successivo giudizio, poiché è immutata la situazione fattuale e normativa e questo mira ad evitare situazioni contrastanti, oggetto di giudicati diversi, conformemente al principio del "*ne bis in idem*" e corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.

Sulla scorta di quanto appena riportato, il giudicato esterno va accolto in ipotesi di giudizi tra loro successivi aventi ad oggetto pretese fiscali a titoli e per periodi d'imposta diversi. In tal caso, infatti, oggetto dei due contenziosi tributari è lo stesso rapporto giuridico - presupposto questo necessario per l'operare del giudicato esterno - in rapporti analoghi.

La complessità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione tra le

parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale, in riforma della sentenza emessa dalla  
Commissione Tributaria Provinciale, accoglie l'appello del contribuente.


Spese compensate.

Così deciso in Taranto

02/12/2015

Relatore Estensore

Dott. Salvatore Marangella



Presidente

Dott.ssa Daniela Gobbi

